

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;
- RILEVATO** che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;
- VISTO** l’art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020;
- VISTO** il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;
- VISTO** il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;
- CONSIDERATA** la nota prot. n. 18537 del 28.10.2019 acquisita al protocollo ARTA al n. 74860 del 14.11.2019 con la quale il Comune di Ribera, n.q. di Autorità procedente, ha chiesto l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di *“Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera”*;
- VISTA** la nota prot. n. 82135 del 18.12.2019, assunta al prot. DRU al n. 22622 del 20.12.2019 con la quale il Servizio 1 ha comunicato al Dipartimento Regionale dell’Urbanistica e al Comune di Ribera che *“l’art. 4 del Decreto Presidenziale 8 luglio 2014 n.23 inerente “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di Piani e Programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n.6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26), dispone che “l’autorità ambientale competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) è l’Assessorato re-gionale del Territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente, e, in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), il Dipartimento regionale urbanistica...”*;
- VISTA** la nota prot. n. 310 del 07.01.2020 assunta al prot. DRU al n. 36 del 07.01.2020 con la quale il DRA ha trasmesso le note acquisite al prot. DRA al n. 82454 del 18.12.2019 e prot. n. 82584 del 18.12.2019 del Comune di Ribera e del Comune di Piraino *“erroneamente assegnate a questo Servizio”*;
- VISTA** la nota prot. n. 830 del 15.01.2020 con la quale il DRU ha chiesto al Comune di Ribera, n.q. di Autorità procedente, copia della ricevuta dell’effettuato versamento del contributo di euro 1.000,00 ex art. 6, comma 24, lett. a) effettuato da parte della Ditta Proponente per le spese di istruttoria ai fini dell’attivazione del pro-cedimento di verifica di assoggettabilità;
- VISTA** la nota prot. n. 1794 del 30.01.2020 con la quale il Comune di Ribera ha trasmesso la copia della ricevuta di versamento del contributo di euro 1.000;
- VISTA** la nota prot. n. 2087 del 05.02.2020 con la quale il Servizio 2/DRU ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta *“Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera”* Ditta: *Società Cooperativa Ma.Ri.Mer. Residence Club Hotel s.r.l.*, chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa
- PRESO ATTO** che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei S.C.M.A.
- Nota dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O. n. 3, prot. 27166 del 10/02/2020;
 - Nota del Comando del Corpo Forestale U.O. 18 dell’Ispettorato Rip.le delle Foreste di Agrigento prot. n. 12926 del 11/02/2020;
 - Nota della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento S12.3, prot. 3057 del 03/03/2020.

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

VISTA la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 5226 del 30/03/2020, con la quale sono stati trasmessi al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica, per il tramite del Servizio 1.1, gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) per il *Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera* al fine di acquisire il parere di competenza della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

VISTO il parere n. 178/2021 del 23/06/2021, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 10889 del 29/06/2021, al Servizio 2 – DRU, con il quale la C.T.S. esprime **parere di assoggettabilità a VAS** del procedimento AG 33-4 *“Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera”*, per le considerazioni e valutazioni in esso contenute.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: **AG 33-4** della procedura Codice: **375** – *“Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera - Ditta: Società Cooperativa Ma.Ri.Mer. Residence Club Hotel s.r.l.”*, **sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** per le considerazioni e valutazioni contenute nel parere n. 178 del 23/06/2021 reso dalla C.T.S..
- Art. 2)** Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere n. 178 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 23/06/2021.
- Art. 3)** Il **Comune di Ribera (AG)**, 2° Settore *infrastrutture e Urbanistica*, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 4)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella forma di avviso e verrà pubblicato sul *“Portale Valutazioni Ambientali”* di questo Dipartimento (<https://sivvi.regione.sicilia.it>), **codice procedura n. 375** .
- Art. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 08/07/2021

L'Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.
arch. Calogero Beringheli
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice procedura: 375

Sigla Procedimento: AG 33-4

Ditta Proponente: Società Cooperativa MA.RI.MER Residence Club Hotel s.r.l.

Autorità Procedente: Comune di Ribera (AG)

Procedimento: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Oggetto: *“Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera”.*

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 Dipartimento Regionale dell’Ambiente e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE Commissione T.S. n. 178/2021 del 23 giugno 2021

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la documentazione proveniente dal Dipartimento Regionale dell’Urbanistica;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 *“Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”*;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l’articolo 6, comma 3: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”* ed il successivo comma 3-bis: *“L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l’articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “*Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell’art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;*”

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

CONSIDERATA la nota prot. n. 18537 del 28.10.2019 acquisita al protocollo ARTA al n. 74860 del 14.11.2019 con la quale il Comune di Ribera, n.q. di Autorità procedente, ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di *"Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera"*;

VISTA la nota prot. n. 82135 del 18.12.2019, assunta al prot. DRU al n. 22622 del 20.12.2019 con la quale il Servizio 1 ha comunicato al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica e al Comune di Ribera che *"l'art. 4 del Decreto Presidenziale 8 luglio 2014 n.23 inerente "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di Piani e Programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26), dispone che "l'autorità ambientale competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) è l'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente, Dipartimento dell'ambiente, e, in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), il Dipartimento regionale urbanistica..."*;

VISTA la nota prot. n. 310 del 07.01.2020 assunta al prot. DRU al n. 36 del 07.01.2020 con la quale il DRA ha trasmesso le note acquisite al prot. DRA al n. 82454 del 18.12.2019 e prot. n. 82584 del 18.12.2019 del Comune di Ribera e del Comune di Piraino *"erroneamente assegnate a questo Servizio"*;

VISTA la nota prot. n. 830 del 15.01.2020 con la quale il DRU ha chiesto al Comune di Ribera, n.q. di Autorità procedente, copia della ricevuta dell'effettuato versamento del contributo di euro 1.000,00 ex art. 6, comma 24, lett. a) effettuato da parte della Ditta Proponente per le spese di istruttoria ai fini dell'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità;

VISTA la nota prot. n. 1794 del 30.01.2020 con la quale il Comune di Ribera ha trasmesso la copia della ricevuta di versamento del contributo di euro 1.000;

VISTA la nota prot. n. 2087 del 05.02.2020 con la quale il Servizio 2 ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta *"Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera"* chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Dipartimento Regionale dell'Energia

Dipartimento Regionale Tecnico

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Libero Consorzio di Agrigento

Ufficio del Genio Civile di Agrigento

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento

Dipartimento della Protezione Civile

Asp Agrigento

Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente DAP di Agrigento

Comune di Ribera

VISTO che risultano pervenuti i seguenti contributi:

- Nota del Dipartimento Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Agrigento - Unità operativa n°3 - prot. n. 27166 del 10.02.2020 ove si comunica che “...il Comune di Ribera ha trasmesso a questo Ufficio con nota n° 211712 del 30.10.2019, richiesta di parere sul piano di lottizzazione riportato in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (art. 13 L. 64/74), e che l'istruttoria, al momento rimane sospesa in quanto a tutt'oggi non è pervenuta l'integrazione al progetto di che trattasi, richiesta ai Progettisti in sede di sopralluogo e per le vie brevi”;
- Nota Comando Corpo Forestale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - Agrigento - U.O. “Attività di Vigilanza sul Territorio - Tutela - Vincolo Idrogeologico - prot. n. 12926 dell'11.02.2020 ove si attesta che “...l'intero territorio del Comune di Ribera non è sottoposto, ai sensi del Regio Decreto - Legge 30 Dicembre 1923, n. 3267, al Vincolo Idrogeologico e, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, questo Ispettorato Forestale non rilascia nulla osta e/o pareri di competenza...”;
- Nota Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento - S12.3 Sezione per i beni Paesaggistici e demotnoantropologici, prot. n. 3057 del 03.03.2020 ove si comunica che “... verificato che le aree oggetto di lottizzazione ricadono all'interno del Contesto Paesaggistico PL16 “Ribera Secca Grande” e parte di essa ricade all'interno dell'area, con prescrizioni del Paesaggio Locale 16b “Paesaggio dei sistemi semi-natura della costa e della bassa valle dei fiumi Verdura e Magazzolo”, del Piano Paesaggistico sopraccitato, con livello di tutela 2; considerato che la parte della lottizzazione ricadente all'interno dell'area tutelata (fascia costiera 300 mt) è soggetta alle prescrizioni del Paesaggio Locale 16b, dell'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione e dell'art. 142 lettera a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii... considerato che il Piano di lottizzazione, nella parte ricadente nel Paesaggio Locale, prevede la realizzazione di un complesso residenziale e opere di urbanizzazione... si ritiene di rinviare la valutazione ad una proposta di lottizzazione che recepisca le prescrizioni delle Norme di Attuazione vigenti del Piano Paesaggistico sopra citato...”;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota di trasmissione al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica prot. n. 5226 del 30.03.2020 dei seguenti documenti:

1. Istanza Autorità Procedente Comune di Ribera, prot. n. 18537 del 28.10.2019;
2. Nota integrativa Autorità Procedente Comune di Comitini - Ribera, prot. n. 1794 del 30.01.2020;
3. Nota dirigenziale prot. n. 2087 del 05.02.2020 di avvio consultazioni;
4. Documentazione in consultazione costituita dal Rapporto Preliminare;
5. Nota Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O. n. 3, prot. 27166 del 10.02.2020;
6. Nota Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento U.O. 18 prot. n. 12926 dell'11.02.2020;
7. Nota Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento U.O. prot. n. 3057 del 03.03.2020;

VISTA la nota prot. n. 6271 del 30.04.2020 di trasmissione atti alla Commissione Tecnica Specialista della procedura AG 33-4 - CPP 375;

VISTA la nota di sollecito esame del procedimento in oggetto, prot.n. 7650 del 06.05.2021

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dal Proponente e, in particolare:

a) Rapporto Preliminare Ambientale;

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO.

Illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del piano;

L'intervento di che trattasi ha ad oggetto un piano di lottizzazione, promosso dalla Ditta MA.RI.MER S.r.l. da realizzarsi in un'area sita nel Comune di Ribera, al di fuori del centro urbano, in Contrada Camemi. L'area interessata dal piano di lottizzazione ha una superficie complessiva pari a 134.381,00 mq di cui 67.314,19 interessati dall'intervento e ricade in zona omogenea Ct2.

L'intervento si propone di realizzare un piano di lottizzazione per la residenza stagionale. Le villette si sviluppano lungo il declivio e disporranno di ampi spazi di soggiorno e di vita all'aperto.

La volumetria massima impegnata, secondo quanto riportato nel rapporto preliminare ambientale, è stata calcolata in mc. 13.462,84 mc per una superficie massima coperta di mq. 2.936,64. Tali calcoli sono stati effettuati tenendo conto della Z.T.O. di riferimento applicando un indice territoriale pari a 0,2 mc/mq.

Nel progetto costruttivo il Proponente prevede di utilizzare *“strutture portanti in calcestruzzo di cemento armato, del tipo intelaiato...solai a struttura mista realizzati con travetti prefabbricati in c.a. precompresso e laterizi; coperture a tetto piano e grigliata in legno e tessuto o con piante rampicanti negli spazi di soggiorno all'aperto; chiusure verticali opache...chiusure verticali trasparenti: infissi in P.V.C. colorato; intonaci esterni tradizionali...opere di finitura degli interni di tipo tradizionale; intonaco civile per interni... ”*

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

Secondo quanto affermato dal Proponente *“...non si rilevano modifiche alla strategia del piano né si riscontrano nuovi obiettivi che possano stabilire quadri di riferimento differenti dalla pianificazione di settore richiamata... la dimensione fisica del progetto è coerente con le dimensioni minime imposte dal PRG”*.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Il rapporto preliminare ambientale sotto tale aspetto è notevolmente carente. Non affronta né evidenzia le problematiche afferenti la tematica limitandosi laconicamente ad affermare come *“i cambiamenti proposti non influenzano l’ubicazione, le dimensioni e le condizioni operative precedentemente definite. A livello di pianificazione dal PRG vigente per le zone circostanti. Il piano non in variante è conforme all’attuale strumento urbanistico vigente”*.

VALUTATO che il RAP non affronta la tematica relativa all’attività di verifica della coerenza programmatica del Piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati limitandosi ad elencare quali siano gli strumenti di pianificazione sovraordinati già approvati o in corso di approvazione, né tiene in alcuna considerazione la circostanza che le aree oggetto di lottizzazione ricadano all’interno del Contesto Paesaggistico PL16 “Ribera Secca Grande” e parte all’interno dell’area con prescrizioni del paesaggio locale 16b “paesaggio dei sistemi seminatura della costa e della bassa valle dei fiumi Verdura e Magazzolo”. Il rapporto non effettua alcun esame in ordine al sistema dei potenziali impatti in ambito ambientale che potrebbero scaturire dalla realizzazione del piano costruttivo proposto ma si limita a richiamare il piano paesaggistico approvato con d.a. n.7 del 2013 e afferma che *“il perimetro del P.L. ricade in minima parte all’interno di aree sottoposte a restrizioni imposte dal suddetto piano Paesaggistico”*.

CONSIDERATO che il vigente PRG, di riferimento per la proposta di PdL, è stato approvato nel 2002 e pertanto non risulta aggiornato e motivato il fabbisogno per la residenza stagionale “Ct2” in esame.

Pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Con riferimento a detto criterio, il rapporto preliminare ambientale osserva come *“il piano di lottizzazione, inserendosi armonicamente nel contesto ambientale non produce impatti ambientali significativi, stante la bassa densità dei fabbricati che saranno di dimensioni modeste, ad una sola elevazione fuori terra. Detti fabbricati, inoltre, manterranno i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni saranno adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione del paesaggio e saranno circondati da ampi spazi di verde. Peraltro, la dimensione complessiva dell’intervento, che nel suo insieme porterà all’incidenza di un numero limitato di famiglie, risulta assolutamente sostenibile in relazione alle caratteristiche ambientali dell’area di che trattasi. Verranno, inoltre, promossi interventi di edilizia a basso impatto o di bioedilizia, privilegiando i materiali e i colori tipici dell’edilizia locale, in particolare nei prospetti e nelle coperture. Ciò garantirà il migliore inserimento ambientale e paesaggistico possibile delle opere edilizie e infrastrutturali e contribuirà ad alleviare la presenza dei nuovi volumi, i quali risulteranno in perfetta armonia con i fabbricati preesistenti che tipizzano il contesto ambientale. Particolare risalto verrà dato, altresì, all’aspetto legato al contenimento energetico con previsione di isolamento termico a cappotto ad elevati tempi di sfasamento, con l’utilizzo di caldaie a condensazione, di tetti coibentati ecc...”*.

CONSIDERATO E VALUTATO che tali considerazioni risultano prive di alcuna indicazione, anche di massima, idonea a valutare la pertinenza del programma rispetto a forme di sviluppo sostenibile ed a descrivere misure attuative concrete per la piena realizzazione dello stesso.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il RPA non individua alcun ulteriore problema ambientale pertinente al piano osservando come *“l’area in questione non presenta fattori di criticità sia dal punto di vista degli habitat sia della fauna. In ogni caso saranno messi in atto opere di mitigazione/compensazione...”*.

VALUTATO che nulla si deduce in ordine ai problemi ambientali che potrebbero scaturire in conseguenza della realizzazione dell’opera, né vengono esaminati sotto alcun profilo gli impatti ambientali relativi alla fase di cantiere.

Rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente.

Sul punto il proponente afferma che *“nessuna rilevanza dell’intervento proposto per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente”*.

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

Contesto idrogeomorfologico

Dalla lettura del rapporto preliminare ambientale emerge come la parte più alta *“...risulta essere quasi perfettamente piana, trattandosi di un terrazzo marino di formazione pleistocene-olocene: è caratterizzata da buone proprietà geomeccaniche dei litotipi affioranti essendo costituito da sedimenti limoso-sabbioso-conglomeratici. La rimanente parte, caratterizzata da argille grigio-chiare, presenta pendenze di varia entità e comunque rivolte verso il mare e il vallone Corvo, attraversato dalle acque solo in caso di precipitazioni meteoriche, che nella zona rappresenta il vero collettore drenate. Le acque altimetriche variano da 20 m s.l.m., nella parte più bassa del piano, a 50 m s.l.m...”*.

L’area d’interesse è interessata da dissesto geomorfologico identificato con la sigla 061A-1RI-011 facente parte del Bacino idrogeografico del Fiume Verdura nel Comune di Ribera. Si tratta di un’area a “Franosità diffusa” con attività catalogata in “Attiva” il cui livello di pericolosità e di rischio è considerato “Medio” (R2) il quale indica possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

Inquinamento atmosferico

Il proponente afferma che *“...i maggiori disturbi ambientali (rumori ed emissioni atmosferiche) si verificheranno solo nella fase di cantiere e saranno prodotti dai mezzi meccanici e dall’incremento di polverosità durante gli scavi e sbancamenti per l’inserimento dei fabbricati...non si riscontrano potenziali interferenze ambientali correlativi all’intervento”*.

Elementi del paesaggio e della vegetazione

Il RPA si limita ad osservare come *“l’area si trova a quota circa 30 mt dal livello del mare...confina ad est con il residence Parco degli Aranci 2 e ad ovest con altre proprietà...il fondo di forma trapezoidale è su un altopiano sul mar Mediterraneo....”* e che *“non sono presenti beni culturali o non si rilevano elementi di particolare interesse storico, architettonico, artistico o testimonianze che abbiano valenza monumentale”*.

Ecosistema

L’argomento non è trattato nel RPA.

Flora e fauna

Sotto tali aspetti il RPA è carente.

Inquinamento luminoso



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Il RPA si limita ad osservare come *“per la progettazione dei fabbricati, si dovrà perseguire la massimizzazione dell’illuminazione naturale, aumentando, ove possibile, le superfici vetrate associata all’utilizzazione di sistemi di illuminazione efficienti. Per l’illuminazione esterna delle pertinenze, sarà opportuno adottare accorgimenti per la riduzione dei consumi elettrici, limitando al contempo l’inquinamento luminoso, migliorando la qualità dell’ambiente e della percezione visiva nella notte (utilizzo lampade a Led e/o con batterie solari). Non si riscontrano, comunque, potenziali interferenze ambientali correlativi all’intervento”*.

CONSIDERATO che per il risparmio e l’efficienza energetica il proponente ha optato per *“la scelta di materiali e le tecniche costruttive dovranno garantire un risparmio nei consumi energetici... saranno introdotti sistemi di distribuzione del calore efficienti e sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili”*.

Accessibilità dell’area

Secondo quanto riportato nel RPA l’accesso all’area *“avviene attraverso una strada interpodereale asfaltata che collega il sito con la S.P. Ribera/SeccaGrande”*.

CONSIDERATO che per la componente viabilità e parcheggio il Proponente prevede per gli spazi comuni o privati l’utilizzo di *“speciali pavimentazioni drenanti che consentono di non impermeabilizzare completamente dette superfici”*.

Recettori antropici sensibili

Secondo quanto emerge nel RPA il sito si trova al di fuori del centro urbano.

Reti tecnologiche

Nulla si deduce nel RPA in relazione alle reti tecnologiche presenti nell’area d’interesse. L’unico riferimento è alla fornitura dell’acqua potabile che avverrà attraverso l’allacciamento alla rete idrica proveniente da Secca Grande *“dalla quale sarà diramata la condotta di adduzione al complesso edilizio. I consumi idrici previsti dalle nuove residenze stagionali appaiono sostenibili in relazione sia all’attuale dotazione comunale immessa in rete che all’attuale dimensionamento della rete di approvvigionamento esistente nell’area di intervento...sarà opportuna la collocazione di vasche di raccolta di acqua piovana onde consentire il riutilizzo per l’irrigazione del verde privato”*. Relativamente alla fascia di rispetto del depuratore il proponente afferma che *“in accordo con quanto previsto dal’art. 46 della L.R. 27/86, è stata creata una fascia di rispetto, della larghezza di 25 metri, con vincolo assoluto di inedificabilità, attorno al depuratore liquami... non è prevista alcuna depurazione delle risorse idriche presenti nel sottosuolo”*.

Problemi ambientali pertinenti al programma;

In riferimento al quadro dei vincoli che interessano l’area di interesse dal RPA si evince che:

- l’area non è soggetta a rischi di tipo geologico, idrogeologico, geomorfologico, di pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione e non vi gravano vincoli di natura storica, artistica ed archeologica ma soltanto il vincolo paesaggistico in una parte dell’area di intervento molto limitata per estensione;
- le aree oggetto di lottizzazione ricadono all’interno del Contesto Paesaggistico PL16 *“Ribera Secca Grande”* e parte all’interno dell’area con prescrizioni del paesaggio locale 16b *“paesaggio dei sistemi seminatura della costa e della bassa valle dei fiumi Verdura e Magazzolo”* ma il RPA non tiene in considerazione tale aspetto;

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE.

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Secondo quanto emerge dal RPA per minimizzare gli impatti *“nella fase attuativa del piano si eviterà di interferire con quelle che sono le prescrizioni specifiche per i paesaggi locali tutelati dal piano paesaggistico, privilegiando la salvaguardia dell’ambiente, della flora e della fauna, specie nelle zone perimetrali di cucitura. All’uopo dovranno essere attuate le seguenti precauzioni: a) creare una zona filtro con delle essenze vegetali antropiche che riproducano caratteri di continuità rispetto al contesto circostante e che connotino l’intervento in modo tale da inserirlo in modo non traumatico nel contesto paesaggistico-ambientale avendo altresì cura di eliminare o mitigare gli elementi de-trattori del paesaggio; b) mantenere e curare le essenze mediterranee tipiche della zona nei due polmoni verdi in progetto; c) salvaguardare le aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche; a tal fine i liquami urbani prodotti dai residenti, prima di essere immessi nel letto dell’avvallamento naturale a valle, subiranno un processo completo di depurazione attraverso un impianto monoblocco ad ossidazione totale; Inoltre, nella fase progettuale si dovrà: a) contenere le nuove costruzioni, che saranno a bassa densità, di modeste dimensioni ad una sola elevazione fuori terra, e, comunque, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, mantenendo i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni saranno adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione del paesaggio; promuovere interventi di edilizia a basso impatto o di bioedilizia, privilegiando in particolare materiali e colori tipici dell’edilizia locale atti a garantire il migliore inserimento ambientale e paesaggistico possibile delle opere edilizie e infrastrutturali. All’uopo verranno utilizzati, nella realizzazione del manto di copertura, coppi siciliani, mentre i prospetti dei fabbricati, saranno rifiniti con intonaci a calce di colo-razione terrosa chiara per valorizzare le tonalità delle costruzioni rurali autoctone. Inoltre tutti i muretti di contenimento verranno rivestiti con pietra locale; perseguire la massimizzazione dell’illuminazione naturale al fine di limitare l’inquinamento luminoso, aumentando le superfici vetrate associate all’utilizzazione di sistemi di illuminazione efficienti. Mentre nella fase operativa si dovrà: a) evitare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici della zona; b) realizzare pavimentazioni filtranti al fine di minimizzare la superficie impermeabilizzata per gli spazi comuni o privati destinati a viabilità pedonale o parcheggio”*.

Carattere cumulativo degli impatti;

Nel RAP si evidenzia come *“il piano in questione, prevede un’edilizia residenziale stagionale diradata con una presenza di persone contenuto e comunque limitata al periodo estivo; dunque non potrà portare ad alcun effetto cumulativo in materia di impatto ambientale”*.

L’argomento non è affrontato esaustivamente.

Natura transfrontaliera degli impatti;

Secondo quanto affermato dal Proponente *“nessun effetto del Piano di lottizzazione proposto può avere natura transfrontaliera data la natura e l’utilizzazione dello stesso”*;

Rischi per la salute umana o per l’ambiente;

Nel RPA non vengono rilevati particolari rischi per la salute umana o per l’ambiente *“nessun rischio per la salute umana è prevedibile trattandosi di insediamento residenziale stagionale, con esclusione di qualsivoglia attività insalubre. Parimenti nessun rischio si prevede per l’ambiente stante la peculiarità dell’insediamento e le misure da adottare atte ad eliminare o mitigare gli elementi detrattori del paesaggio”*.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

Secondo il RPA *“non si prevedono impatti di sorta”*.

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Nel RPA il proponente ha affermato che *“tutti i parametri del piano rispettano ampiamente quelli previsti dal PRG. Inoltre, nell’area non sono presenti opere o beni di particolare pregio culturale né speciali caratteristiche naturali che connotino il paesaggio locale. Il valore e la vulnerabilità dell’area non è in alcun modo interessata dal superamento dei livelli di qualità ambientale, stante che non verranno messi in atto interventi che trasformino i caratteri morfologici e paesistici della zona... non si prevede un utilizzo intensivo del suolo, bensì un intervento che lo connoti come “microvillaggio - giardino caratterizzato da tanto verde e poco costruito. I volumi che si andranno a costruire, infatti, sono poco significativi rispetto all’area di ciascun lotto edificabile (soltanto il 6% dell’area complessiva del lotto verrà edificato. Pur essendo l’area d’intervento in parte contigua ad un sito d’Interesse Comunitario, il valore e la vulnerabilità dell’area, per i predetti motivi, non verrà compromessa...”*

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Non si prevedono effetti significativi dal punto di vista dell’integrazione paesaggistica ed ambientale con il contesto esistente *“l’introduzione di altra vegetazione autoctona e la salvaguardia della vegetazione perimetrale esistente, risulta essere la misura idonea all’integrazione del Piano nel contesto esistente... al fine di minimizzare gli impatti si è scelto di adottare un’urbanizzazione di tipo estensivo e di lasciare ampi spazi comuni a verde con alberature d’alto fusto”*.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa ed analizzata inerente il *“Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera”*. L’intervento di che trattasi ha ad oggetto un piano di lottizzazione promosso dalla Società Cooperativa MA.RI.MER Residence Club Hotel S.r.l. da realizzarsi in un’area sita nel Comune di Ribera, al di fuori del centro urbano, in Contrada Camemi. L’area interessata dal piano di lottizzazione ha una superficie complessiva pari a 134.381,00 mq di cui 67.314,19 interessati dall’intervento e ricade in zona omogenea Ct2. L’intervento di che trattasi si propone di creare un’area destinata all’edificazione stagionale.

CONSIDERATO E VALUTATO che il rapporto preliminare ambientale risulta carente nella parte in cui non esamina analiticamente ed esaustivamente gli impatti diretti e indiretti che potrebbero essere generati dal Programma costruttivo. Non risultano affrontati i temi relativi all’integrazione delle considerazioni ambientali in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente;

CONSIDERATO E VALUTATO che complessivamente il RPA risulta carente e non risponde ai contenuti previsti dall’Allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che in particolare nel quadro conoscitivo ambientale del RAP è necessario approfondire la caratterizzazione e i potenziali impatti relativi alle componenti ambientali maggiormente interessate dalle azioni previste dal P.d.L. quali “acqua”, “consumo del suolo e sottosuolo”, “atmosfera”, “rumore”, “mobilità e trasporti”, “salute umana” e “paesaggio”;

CONSIDERATO E VALUTATO che il vigente PRG, di riferimento per la proposta di PdL, è stato approvato nel 2002 e pertanto non risulta aggiornato e motivato il fabbisogno per la residenza stagionale “Ct2” in esame.

CONSIDERATO E VALUTATO che per quanto riguarda l’area di interesse del Piano di lottizzazione in oggetto non è chiaro se essa sia dotata o meno dei servizi di urbanizzazione, in particolare non emerge se lo smaltimento dei reflui avverrà mediante fossa Imhoff e successivo scarico tramite pozzo a tenuta, oppure avverrà nella fognatura pubblica;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO E VALUTATO che nel RPA non vengono considerati gli aspetti ambientali relativi al consumo di suolo;

CONSIDERATO e VALUTATO che con la *Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006* l'Unione Europea ha posto l'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo e ha sottolineato la necessità di mettere in atto buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e in particolare l'impermeabilizzazione (soil sealing), e che questo obiettivo è stato richiamato nel 2011, con la *Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*, nella quale si propone il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050.

CONSIDERATO e VALUTATO che il consumo di suolo come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea "*Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo*", determina, tra gli altri impatti, una riduzione delle capacità di assorbimento delle acque meteoriche, causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie.

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l'obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana.

CONSIDERATO E RILEVATO che dall'esame del contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare in merito ai potenziali effetti attesi in relazione della natura dell'intervento, le azioni intraprese dal Programma, contrariamente a quanto emerge dal rapporto preliminare ambientale, risultano idonee a produrre potenziali impatti sull'ambiente.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Programma determina un aumento del carico urbanistico e della pressione antropica a carico delle diverse componenti ambientali aria, acqua, suolo, rifiuti con potenziali effetti diretti ed indiretti;

VALUTATO in conclusione non è possibile escludere eventuali impatti significativi sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale e paesaggistico.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

ESPRIME

parere di assoggettabilità a VAS della proposta di "*Piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato Ma.Ri.Mer. ricadente in c.da Camemi Superiore del Comune di Ribera*".

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto dal Progetto di Piano